



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 11.9.2009
COM(2009) 459 definitivo

2009/0128 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**relativa all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte
alla circolazione**

RELAZIONE

1. Contesto della proposta

• **Motivazione e obiettivi della proposta**

L'obiettivo della presente proposta di regolamento è definire le procedure relative all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione.

Il regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione¹. Detto regolamento stabilisce, fra altri, l'obbligo per gli enti creditizi, e vari altri istituti, quali i portavalori, di garantire che le banconote e le monete in euro che hanno ricevuto e che intendono rimettere in circolazione vengano sottoposte a controlli relativi all'autenticità per individuare quelle contraffatte.

L'autenticazione delle monete in euro si è finora basata sulle pratiche definite nella raccomandazione della Commissione, del 27 maggio 2005, relativa all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione². La proposta di regolamento rappresenta lo strumento giuridicamente vincolante adesso necessario per stabilire un metodo comune per l'autenticazione delle monete in euro, che dovrà essere applicato dagli enti interessati, e per definire i controlli necessari a carico degli Stati membri.

• **Contesto generale**

i) Autenticazione delle monete in euro

La falsificazione delle monete in euro rappresenta una minaccia considerevole, in particolare per quelle di taglio più elevato. Al fine di rendere le monete in euro più sicure per gli utenti, le monete in circolazione devono essere regolarmente sottoposte a controlli relativi all'autenticità così da individuare e rimuovere dalla circolazione quelle contraffatte. La modifica del 18 dicembre 2008 del regolamento n. 1338/2001 del Consiglio ha introdotto esplicitamente un obbligo in questo senso. L'adozione da parte di un gran numero di Stati membri di procedure di autenticazione conformi alle disposizioni della raccomandazione della Commissione del 27 maggio 2005 ha determinato una più generale diffusione di metodi efficaci per individuare le monete contraffatte.

Permangono tuttavia differenze sostanziali fra gli Stati membri riguardo al livello di applicazione dei metodi di autenticazione delle monete. La mancanza di un quadro comune obbligatorio per l'autenticazione delle monete può ostacolare, in alcuni Stati membri, la ricerca attiva delle monete contraffatte da parte degli enti interessati; ciò crea differenti livelli di protezione della valuta nell'Unione europea. In questo contesto, la presente proposta mira a garantire l'effettiva applicazione, in tutta l'area dell'euro, di procedure comuni per

¹ Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione, GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio, GU L 17 del 22.1.2009, pag. 1.

² GU L 184 del 15.7.2005, pag. 60.

l'autenticazione delle monete in euro in circolazione nonché di meccanismi per il controllo di tali procedure da parte delle autorità.

ii) Monete in euro non adatte alla circolazione

Durante il processo di autenticazione, solo le monete in euro autentiche dovrebbero essere reimmesse in circolazione. Di conseguenza, tutti gli altri oggetti dovrebbero essere respinti, fra cui in particolare le monete contraffatte e le monete in euro autentiche ma non più adatte alla circolazione. È pertanto opportuno disciplinare il trattamento di queste ultime. Le monete in euro possono diventare non adatte alla circolazione a causa di un lungo utilizzo, incidentalmente o per un danno. La loro circolazione ne complica l'utilizzo, soprattutto in apparecchi automatici a moneta, e può creare confusione negli utenti circa la loro autenticità. Le monete non adatte alla circolazione devono pertanto essere ritirate: la procedura di ritiro è pertanto considerata parte delle procedure volte alla protezione delle monete in euro dalla frode e dalla contraffazione.

La necessità di regole comuni per il trattamento di monete in euro non adatte alla circolazione è dovuta anche al differente trattamento cui esse sono sottoposte negli Stati membri, che provoca effetti di distorsione. Difatti, nonostante l'applicazione delle pertinenti disposizioni della raccomandazione della Commissione summenzionata, le regole e le condizioni differiscono fra gli Stati membri o in alcuni casi non esistono affatto. Infine, occorre garantire che le monete non adatte alla circolazione che sono ritirate vengano distrutte, così che non diventino oggetto di frode.

2. Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto

Nel contesto della valutazione della summenzionata raccomandazione della Commissione, svolta in conformità con l'articolo 12 della stessa, è stata sottolineata la necessità di fissare regole comuni vincolanti relative all'autenticazione delle monete in euro e alle monete in euro non adatte alla circolazione. La valutazione è stata effettuata in collaborazione con gli Stati membri, che hanno manifestato un ampio sostegno alle disposizioni attualmente proposte. Ai fini della valutazione, sono stati organizzati una serie di seminari e riunioni, cui hanno partecipato anche rappresentanti del settore privato.

Le misure proposte sono tali da evitare interruzioni dell'attività degli enti interessati. In particolare, prevedono di effettuare l'autenticazione delle monete in euro con adeguate apparecchiature per il trattamento delle monete o ricorrendo a personale qualificato. È stato osservato che i principali attori coinvolti, soprattutto le società di trasporto valori, dispongono già di apparecchiature di alta qualità già predisposte per individuare le monete contraffatte o che possono essere facilmente adeguate. Nei casi in cui gli enti si avvalgono di metodi di autenticazione manuale, il personale competente (i cassieri) ha in genere seguito una formazione in materia.

Di conseguenza, utilizzando i processi e gli apparecchi di selezione delle monete già esistenti, l'autenticazione delle monete in euro può essere attuata senza interrompere il ciclo del contante e senza bisogno di investimenti notevoli.

3. Elementi giuridici della proposta

• **Sintesi delle misure proposte**

Le procedure proposte si basano sulle pratiche definite nella raccomandazione della Commissione del 27 maggio 2005 relativa all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione³, tenendo conto della valutazione della loro efficacia.

La proposta di regolamento comprende disposizioni in merito a:

i) autenticazione delle monete in euro

Gli enti interessati devono assicurare che l'autenticazione delle monete in euro venga effettuata mediante apparecchiature per il trattamento delle monete idonee a individuare le monete contraffatte o manualmente da personale qualificato. Le apparecchiature per il trattamento delle monete devono essere predisposte in base a un test di individuazione, le modalità del quale sono stabilite dal centro tecnico-scientifico europeo (CTSE). Sarà possibile testare tali apparecchiature presso i centri nazionali di analisi delle monete e presso il CTSE e la Commissione pubblicherà l'elenco delle apparecchiature che hanno superato con successo il test. Sarà competenza degli Stati membri sovrintendere al funzionamento del sistema di autenticazione delle monete in euro;

ii) trattamento delle monete non adatte alla circolazione

Gli Stati membri ritirano dalla circolazione non solo le monete contraffatte ma anche le monete autentiche non più adatte alla circolazione. Essi rimborsano quelle divenute non adatte a causa della lunga durata di circolazione o incidentalmente ma negano il rimborso delle monete diventate non adatte a seguito di manipolazione. I servizi incaricati negli Stati membri applicheranno un'imposta del 5% sul valore delle monete consegnate non adatte alla circolazione ma hanno la possibilità di accordare ampie esenzioni alle imprese che cooperano strettamente con le autorità per eliminare dal mercato le monete false e quelle non adatte alla circolazione. Le monete non adatte alla circolazione e ritirate dovranno essere consegnate in un imballaggio specifico e gli Stati membri procederanno a distruggerle.

Le disposizioni riguardano anche la presentazione di relazioni e la comunicazione, al fine di fornire agli Stati membri una visione d'insieme dell'attività pertinente.

Le procedure proposte relative alle monete in euro sono complementari a quelle proposte dalla Banca centrale europea riguardanti l'individuazione di banconote in euro contraffatte e la selezione dei biglietti in euro non più idonei alla circolazione.

Le disposizioni proposte sono rivolte agli Stati membri che hanno adottato l'euro quale moneta unica, giacché i metodi di autenticazione delle monete in euro per gli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro sono già definiti, in versione meno estesa, nel regolamento n. 1338/2001 modificato.

• **Base giuridica**

La base giuridica è l'articolo 123, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare la terza frase.

³ GUL 184 del 15.7.2005, pag. 60.

- **Principio di sussidiarietà**

Mentre l'articolo 106, paragrafo 2, del trattato CE conferisce agli Stati membri la responsabilità dell'emissione di monete, le misure comuni da applicare negli Stati membri che hanno adottato l'euro quale moneta unica sono state decise a livello comunitario, in genere dal Consiglio. Tali misure riguardano l'armonizzazione dei tagli e le specifiche tecniche, in base all'articolo 106, paragrafo 2, oppure, più frequentemente, la protezione dell'euro, in base all'articolo 123, paragrafo 4, terza frase. Soprattutto riguardo alla falsificazione delle monete in euro, la necessità di agire a livello comunitario ha condotto all'adozione della decisione 2003/861/CE del Consiglio⁴ con la quale gli Stati membri affidano alla Commissione il coordinamento delle attività delle autorità tecniche competenti per proteggere l'euro dalla contraffazione.

Sulla questione specifica dell'autenticazione delle monete in euro, l'azione a livello dell'Unione è stata avviata con la raccomandazione della Commissione del 27 maggio 2005. A seguito della raccomandazione, alcuni Stati membri hanno adottato una legislazione specifica, mentre la maggior parte ne sta attuando le disposizioni basandosi su generiche norme nazionali. Con l'introduzione dell'obbligo esplicito di autenticazione delle monete nel regolamento (CE) n. 1338/2001, risulta chiaramente la necessità di una procedura uniforme per l'autenticazione delle monete in euro. Occorre pertanto che le procedure siano definite a livello di Unione europea⁵.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità. Le disposizioni della presente proposta non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi di protezione delle monete in euro contro la falsificazione e il trattamento delle monete non adatte alla circolazione. Le misure proposte sono tali da evitare interruzioni dell'attività degli enti interessati.

- **Scelta dello strumento**

Lo strumento scelto, il regolamento, è il più adeguato per assicurare alle monete in euro lo stesso livello di protezione contro la falsificazione in tutta l'Unione. La metodologia proposta è molto specifica e deve essere direttamente applicabile affinché non dia origine a differenze a livello nazionale.

4. Incidenza sul bilancio

La proposta non incide sul bilancio comunitario.

⁴ Decisione del Consiglio dell'8 dicembre 2003 relativa all'analisi e alla cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro; GU L 325 del 12.12.2003, pag. 44.

⁵ Le disposizioni nazionali relative all'autenticazione delle monete in euro sono conformi alle norme comuni proposte, poiché tutte si basano sulla raccomandazione della Commissione del 27 maggio 2005.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativa all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 123, paragrafo 4, terza frase,

vista la proposta della Commissione⁶,

visto il parere della Banca centrale europea⁷,

visto il parere del Parlamento europeo⁸,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione⁹, impone agli enti creditizi e, nei limiti delle loro attività di pagamento, ad altri prestatori di servizi di pagamento e a ogni altro istituto partecipante al trattamento e alla distribuzione al pubblico di banconote e monete di assicurare che le banconote e le monete in euro che hanno ricevuto e che intendono rimettere in circolazione siano sottoposte a controlli relativi all'autenticità per individuare quelle contraffatte.
- (2) La raccomandazione 2005/504/CE della Commissione, del 27 maggio 2005, relativa all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione¹⁰ stabilisce delle pratiche relative all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione. Tuttavia a causa della mancanza di un quadro comune obbligatorio per l'autenticazione delle monete, le pratiche differiscono fra gli Stati membri e non è pertanto garantita una protezione uniforme della valuta in tutta la Comunità.
- (3) Per ottenere un'autenticazione delle monete efficace e uniforme in tutta l'area dell'euro, è pertanto necessario introdurre delle norme vincolanti per l'applicazione di procedure

⁶ GU C ... del, pag.

⁷ GU C ... del, pag.

⁸ GU C ... del, pag.

⁹ Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione, GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6.

¹⁰ Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 44/2009, GU L 17 del 22.1.2009, pag. 1.

GU L 184 del 15.7.2005, pag. 60.

comuni di autenticazione delle monete in euro in circolazione, nonché di meccanismi di controllo di tali procedure da parte delle autorità nazionali.

- (4) Durante il processo di autenticazione vengono anche individuate le monete in euro autentiche ma non più adatte alla circolazione. La circolazione di tali monete rende più difficile il loro utilizzo, soprattutto in apparecchi automatici a moneta, e può creare confusione negli utenti circa la loro autenticità. È opportuno che le monete non adatte alla circolazione vengano ritirate. Occorrono pertanto regole comuni vincolanti per gli Stati membri per il trattamento e il rimborso di queste monete.
- (5) Al fine di ottenere il coordinamento necessario nell'applicazione delle procedure di autenticazione occorre che il centro tecnico-scientifico europeo (CTSE), istituito con decisione 2005/37/CE della Commissione del 29 ottobre 2004¹¹, precisi ulteriormente le prescrizioni in materia di test per l'autenticazione delle monete e le specifiche per controllare le monete non adatte alla circolazione.
- (6) Poiché l'obiettivo di un'efficace e uniforme autenticazione delle monete in euro in tutta l'area dell'euro non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri a causa delle divergenze tra le pratiche nazionali e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nel suddetto articolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹¹ GUL 19 del 21.1.2005, pag. 73.

Capo I - Oggetto e definizioni

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce procedure necessarie per l'autenticazione delle monete in euro e per il trattamento delle monete non adatte alla circolazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- (a) "autenticazione delle monete in euro": processo di verifica dell'autenticità e dell'idoneità alla circolazione delle monete in euro;
- (b) "monete in euro non adatte alla circolazione": monete autentiche respinte durante il processo di autenticazione o il cui aspetto è stato significativamente alterato;
- (c) "autorità nazionali incaricate": il centro nazionale di analisi delle monete (CNAC) o l'autorità incaricata dallo Stato membro interessato;
- (d) "enti": gli enti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1338/2001.

Capo II - Autenticazione delle monete in euro

Articolo 3

Autenticazione delle monete in euro

1. Gli enti garantiscono che le monete in euro che hanno ricevuto e che intendono rimettere in circolazione vengano sottoposte all'autenticazione. Essi adempiono a quest'obbligo
 - (a) principalmente mediante apparecchiature per il trattamento delle monete figuranti nell'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 3; oppure
 - (b) con personale qualificato.

2. A seguito della procedura di autenticazione, tutte le monete in euro contraffatte e le monete non adatte alla circolazione sono inviate alle autorità nazionali incaricate. Per quanto riguarda le monete in euro non adatte alla circolazione, si applicano le disposizioni del capo III.
3. Le monete in euro contraffatte consegnate alle autorità nazionali competenti conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1338/2001 sono esenti da commissioni di trattamento o di altra natura.

Articolo 4

Test obbligatorio

1. Gli enti devono far testare le proprie apparecchiature per il trattamento delle monete dalle autorità nazionali incaricate o dal centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) effettuando un test di individuazione. Il test assicura la capacità di un'apparecchiatura per il trattamento delle monete di respingere i tipi noti di monete contraffatte e tutti gli altri oggetti simili alle monete non conformi alle specifiche delle monete in euro autentiche.
2. Il CTSE stabilisce le specifiche tecniche per il test di individuazione e le relative soglie di accettazione delle monete autentiche.

Articolo 5

Predisposizione delle apparecchiature per il trattamento delle monete

1. Onde consentire ai produttori di apparecchiature per il trattamento delle monete di ottenere le necessarie indicazioni per predisporre le proprie attrezzature all'individuazione delle monete in euro contraffatte, i test di cui all'articolo 4 possono essere effettuati presso i CNAC, il CTSE oppure, in virtù di un accordo bilaterale, presso i locali del produttore.
2. A seguito dell'esito positivo del test effettuato su un'apparecchiatura per il trattamento delle monete, viene elaborata una relazione riassuntiva sul test all'attenzione del produttore dell'apparecchiatura e trasmessa in copia al CTSE.
3. La Commissione pubblica sul suo sito Internet una lista consolidata di tutte le apparecchiature per il trattamento delle monete per le quali è pervenuta o è stata elaborata dal CTSE una relazione riassuntiva sul test positiva e valida.

Articolo 6

Controlli e verifiche degli Stati membri

1. Gli Stati membri effettuano i controlli necessari per assicurarsi che gli enti adempiano agli obblighi relativi all'autenticazione.

2. Gli Stati membri effettuano annualmente controlli sul posto presso gli enti al fine di verificare il corretto funzionamento di un numero rappresentativo di apparecchiature per il trattamento delle monete mediante test di individuazione. Se del caso, gli Stati membri si assicurano che il personale addetto al controllo relativo all'autenticità delle monete in euro sia adeguatamente formato per l'autenticazione manuale.
3. Ciascuno Stato membro verifica annualmente un numero di apparecchiature il cui volume di monete in euro trattate durante l'anno equivale almeno a un terzo del volume netto totale cumulato di monete emesse dallo Stato stesso dal momento d'introduzione dell'euro fino alla fine dell'anno precedente. Il numero di apparecchiature da controllare è calcolato in base al volume dei tre più elevati tagli di monete in euro destinate alla circolazione.
4. Nell'ambito di questi controlli annuali, gli Stati membri verificano inoltre la capacità degli enti di autenticare le monete in euro valutando:
 - (a) l'esistenza di una politica scritta e di un'organizzazione per l'individuazione delle monete contraffatte;
 - (b) l'assegnazione di risorse umane adeguate;
 - (c) l'esistenza di un programma scritto di manutenzione volto a mantenere le apparecchiature ad un livello adeguato di efficienza; nonché
 - (d) l'esistenza di procedure scritte per consegnare alle autorità nazionali incaricate le monete contraffatte, altri oggetti simili alle monete in euro e le monete non adatte alla circolazione.

Capo III - Trattamento di monete in euro non adatte alla circolazione

Articolo 7

Ritiro e rimborso di monete in euro non adatte alla circolazione

1. Gli Stati membri ritirano dalla circolazione le monete in euro non adatte alla circolazione.
2. Gli Stati membri rimborsano o sostituiscono le monete in euro diventate non adatte alla circolazione a causa di un lungo utilizzo o incidentalmente. Essi possono rifiutare di rimborsare monete in euro non adatte alla circolazione che sono state alterate deliberatamente o a causa di un procedimento avente l'effetto prevedibile di alterarle, fatto salvo il rimborso di monete raccolte a fini caritativi, quali le monete gettate nelle fontane.
3. Gli Stati membri assicurano che le monete in euro non adatte alla circolazione, una volta ritirate, siano distrutte mediante deformazione fisica e permanente, così da impedire che siano reimmesse in circolazione o presentate ai fini del rimborso.

Articolo 8

Commissione di trattamento

1. Al momento del rimborso o della sostituzione di monete in euro non adatte alla circolazione, viene trattenuta una commissione di trattamento del 5% del valore nominale delle monete consegnate. Nel caso di controllo dell'intero sacchetto o contenitore come previsto all'articolo 10, la commissione di trattamento è incrementata di un ulteriore 15% del valore nominale delle monete in euro presentate.
2. Gli Stati membri possono accordare esenzioni generali dalle commissioni di trattamento nei casi in cui le persone fisiche o giuridiche che provvedono alla consegna collaborino strettamente e regolarmente con le autorità nazionali incaricate nell'ambito del ritiro delle monete in euro contraffatte e delle monete non adatte alla circolazione.
3. I costi di trasporto e altri costi collegati sono a carico della persona fisica o giuridica che provvede alla consegna.
4. Fatta salva l'esenzione di cui al paragrafo 2, ogni persona fisica o giuridica che provvede alla consegna di monete in euro non adatte alla circolazione è esente dalla commissione di trattamento su un massimo di un chilogrammo di monete per taglio e per anno.

Articolo 9

Imballaggio delle monete in euro non adatte alla circolazione

1. La persona fisica o giuridica che provvede alla consegna di monete in euro per il rimborso o la sostituzione deve selezionarle in base al taglio e porle in appositi sacchetti o contenitori standardizzati, secondo le seguenti indicazioni:
 - (a) i sacchetti o contenitori devono contenere:
 - 500 monete per i tagli da 2 e 1 euro;
 - 1 000 monete per i tagli da 50, 20 e 10 centesimi di euro;
 - 2 000 monete per i tagli da 5, 2 e 1 centesimo di euro;
 - in caso di quantità inferiori, 100 monete per taglio;
 - (b) ciascun sacchetto o contenitore deve indicare l'ente che provvede alla consegna, il valore e il taglio contenuti, il peso, la data d'imballaggio e il numero del sacchetto/contenitore; l'ente che provvede alla consegna fornisce un elenco degli imballaggi indicante l'insieme dei sacchetti o contenitori consegnati;

- (c) qualora il quantitativo totale delle monete in euro non adatte alla circolazione sia inferiore a quelli fissati alla lettera a), le monete in euro vanno distinte in base al taglio e possono essere consegnate in imballaggi non standardizzati.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere diversi requisiti per l'imballaggio previsti dalla loro legislazione nazionale al momento di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 10

Controlli sulle monete in euro non adatte alla circolazione

1. Gli Stati membri procedono ai seguenti controlli sulle monete in euro non adatte alla circolazione che hanno ricevuto:
- (a) verificano la quantità dichiarata pesando ogni sacchetto o contenitore;
 - (b) effettuano controlli relativi all'autenticità e all'aspetto su un campione di almeno il 10% delle monete consegnate.
2. Qualora questi controlli rivelassero anomalie o scostamenti da quanto disposto all'articolo 9, dovrà essere controllato l'intero sacchetto o contenitore.

Articolo 11

Informazione e comunicazione

Gli Stati membri assicurano che le informazioni riguardanti le autorità incaricate del rimborso o della sostituzione e le modalità specifiche (relative, ad esempio, ai requisiti per l'imballaggio e alle commissioni) siano a disposizione del pubblico sugli appositi siti Internet e attraverso opportune pubblicazioni.

Capo IV - Disposizioni finali

Articolo 12

Relazioni e comunicazione

1. Gli Stati membri presentano annualmente alla Commissione una relazione sulla loro attività di autenticazione delle monete in euro. La relazione indica tra l'altro: il numero dei controlli effettuati a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 e il numero di apparecchiature per il trattamento delle monete testate, i risultati dei test, il volume di monete trattate dagli enti, il numero di monete in euro sospette esaminate e il numero di monete in euro non adatte alla circolazione rimborsate.

2. La Commissione riferisce al comitato economico e finanziario sugli sviluppi relativi all'autenticazione delle monete in euro e alle monete non adatte alla circolazione.

Articolo 13

Applicazione

Il presente regolamento si applica negli Stati membri partecipanti elencati nell'allegato del regolamento (CE) n. 974/1998.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il Presidente*